

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1546 del 24/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale - ISOTEX srl (CF: 01185740352) - Via D'Este 5/7 - 5/8 di POVIGLIO (prot.Prov. 50004.15) - DETERMINA di Adozione
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1571 del 23/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.3726/2016

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta ISOTEX SRL – POVIGLIO**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in premessa indicata, presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla Ditta **ISOTEX srl** (CF: 01185740352), avente sede legale e impianto ubicato in comune di POVIGLIO– Via D'Este n. 5/7-5/8, **concernente l'impianto per l'attività di produzione e commercializzazione di blocchi in legno-cemento**, acquisita al Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n.50004 del 29/9/2015, e successive integrazioni:

- in data 10/12/2015 assunte al Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 62602 del 14/12/2015;
- in data 16/12/2015 assunte al Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 63173 del 16/12/2015
- in data 30/12/2015 assunte al Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 66137 del 30/12/2015;
- in data 04/04/2016 assunte al protocollo PGRE/2016/3490 del 04/04/2016;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a. Continuazione autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;
- b. autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- c. Rinnovo iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006;

Visto il parere del Comune di Poviglio, prot.n. 4563 del 30/12/2015 acquisito al Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 66134 in data 30/12/2015, inerente la conformità dell'insediamento produttivo al PSC vigente;

Visto il nulla osta del Comune di Poviglio n.03 del 04/05/2016, acquisito al protocollo PGRE/2016/4872 del 10/05/2016, per lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni del parere dell'ARPAE Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord, Scandiano - Castelnovo Monti, PGRE/2016/4015 del 19/04/2016, ivi richiamate;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **ISOTEX srl** ubicato in comune di **POVIGLIO - Via D'Este n. 5/7-5/8**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po 5 – 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

P.zza Gioberti, 4 – 42121 Reggio Emilia | fax +39 0522-444248 | PEC: aooe@cert.arpae.emr.it

- 2) che il presente atto sostituisce:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 - Prot. 65114/181/2008 del 24/9/2008 modificata successivamente con atto n.prot.27938/181/2008 del 03/05/2010;
  - l'autorizzazione comunale allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, prot.n. 8 del 11/7/2013 del Comune di Poviglio;
  - Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 - Prot.6524 del 8/2/2011 volturata con atto Prot. 1979 del 16/1/2014.
- 3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/2006;**
  - **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;**
  - **Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006.**
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ISOTEX Srl"** è autorizzata svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Poviglio – Via D'Este n. 5/7-5/8** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **produzione e commercializzazione di blocchi in legno-cemento** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

### **UNITA' PRODUTTIVA N.1**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LINEA MACINAZIONE LEGNO	20000	7	24	Materiale Particellare	< 10	
E2	LINEE DI PRODUZIONE	22000	7	24	Materiale Particellare	< 10	
E3	TAGLIERINE PEZZI SPECIALI	16000	7	8	Materiale Particellare	< 10	
E4-E5	BRUCIATORI CALDAIE RISCALDAMENTO ESSICCATOIO	400 Cad.	7	Emerg.	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(**)
E6	SFIATO SILOS CEMENTO	1500	12	2 volte/giorno	Materiale Particellare	< 10	(*)
E7	FRESA TAGLIA BLOCCHI	15000	7	24	Materiale Particellare	< 10	
E8	SFIATO SILOS CALCE	1500	12	1 volta/giorno	Materiale Particellare	< 10	(*)
E9	SFIATO SILOS CEMENTO	1500	12	2 volte/sett	Materiale Particellare	< 10	(*)
E10	LINEE DI PRODUZIONE	6400	7	24	Materiale Particellare	< 10	
E11	LINEE DI PRODUZIONE	18000	7	24	Materiale Particellare	< 10	
E12	BRUCIATORE CALDAIA RISCALDAMENTO ESSICCATOIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
-----------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	------------	-------------------------	------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale: Via Po 5 – 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

P.zza Gioberti, 4 – 42121 Reggio Emilia | fax +39 0522-444248 | PEC: aoore@cert.arpae.emr.it

E13	LINEE DI PRODUZIONE	18000	7	24	Materiale Particellare	< 10	
-----	---------------------	-------	---	----	------------------------	------	--

(\*) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i..

(\*\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,3%

## **UNITA' PRODUTTIVA N.2**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E14	SFIATO SILOS CEMENTO	1500	12	2 volte/giorno	Materiale Particellare	< 10	(*)
E15	SFIATO SILOS CALCE	1500	12	1 volta/giorno	Materiale Particellare	< 10	(*)
E16	LINEE DI PRODUZIONE	30000	7	24	Materiale Particellare	< 10	
E17	BRUCIATORE CALDAIA RISCALDAMENTO ESSICCATOIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(\*) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i..

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.6 – 7 - 8 – 9 - 10 – 11 – 13 – 14 - 15 – 16 e una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture

consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'ARPAE Servizio Territoriale competente: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'ARPAE Servizio Territoriale competente;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Nello stabilimento lavorano circa 30 dipendenti che apportano un carico organico pari a circa 15 abitanti equivalenti (AE).

Le acque reflue dello stabilimento sono costituite dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di uffici ed edifici produttivi, e ad una delle reti adducono anche le acque di dilavamento dei piazzali di pertinenza, come indicato nella planimetria, acquisita al protocollo PGRE/2016/3490 del 04/04/2016, e come di seguito schematizzato:

- scarico A: è oggetto di autorizzazione lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici e del capannone produttivo; tali reflui sono trattati in rispettivi impianti ad ossidazione totale conformi alla D.G.R.1053/2003 e scaricano nell'adiacente fosso di bonifica. Il tronco fognario della rete di raccolta delle acque reflue domestiche, prima dello scarico A indicato in planimetria, è connesso tramite un pozzetto di ispezione alla rete di raccolta delle acque pluviali dei tetti del capannone produttivo (adducente al punto di scarico B);
- scarico B: è costituito dalle acque pluviali dei tetti del capannone produttivo. Tali acque scaricano direttamente nell'adiacente fosso di bonifica e non sono oggetto di autorizzazione allo scarico;
- è inoltre presente uno scarico nel canale di scolo posto sul lato nord del sito (senza identificazione in planimetria e per comodità denominato con la lettera C) costituito dalle acque di dilavamento dei piazzali esterni. A tale tronco fognario, prima dello scarico C, si immette la rete di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di un altro fabbricato attualmente non utilizzato. Tali reflui domestici sono trattati in fossa Imhoff prima dell'immissione nella rete fognaria delle acque di dilavamento del piazzale. Sui piazzali esterni non vengono depositati rifiuti, ma tali aree sono utilizzate solo per il deposito di manufatti finiti quali mattoni e laterizi; le acque di dilavamento dei piazzali non sono oggetto di contaminazione e pertanto non sono oggetto di autorizzazione ai sensi delle D.G.R. n. 286/2005 e D.G.R. n. 1860/2006. La Ditta ha comunque installato una vasca di prima pioggia atta a trattenere i primi 5 mm di pioggia per 15 minuti, con fossa biologica tipo Imhoff e pozzetto degrassatore con pozzetto di ispezione.

### **Prescrizioni**

1. Deve essere installato un apposito chiusino nel pozzetto ove avviene la connessione tra la rete di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, sia della palazzina uffici sia del capannone produttivo, e la rete di raccolta delle acque pluviali dei tetti del capannone.
2. Qualora venga ripresa l'attività produttiva nel fabbricato attualmente non utilizzato, alla fossa biologica tipo Imhoff dovrà essere abbinato un altro sistema di trattamento (filtro batterico anaerobico o aerobico) conformemente alla D.G.R. 1053/2003.
3. Il titolare deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di trattamento tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
4. I rifiuti derivanti dalle suddette operazioni di manutenzione (es. fanghi) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Deve essere garantito il corretto deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, evitando ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
7. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE per gli eventuali atti di legge.
8. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni relative allo stabilimento, opere e rete fognaria/impianti di depurazione, comunque nel rispetto della normativa vigente.

**Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006**

Ditta **ISOTEX srl**  
Impianto: **POVIGLIO – V. D'ESTE 5/7-5/8**

Registro Provinciale Recuperatori n. **76**

1. Dato atto che:  
lo stesso impianto risulta iscritto al n. 76 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal 12/11/2000, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
  - comunicazione datata 27/07/2000 pervenuta il 29/07/2000 esercizio attività a far tempo dal 12/11/2000;
  - comunicazione datata 25/07/2005 pervenuta il 28/07/2005 esercizio attività a far tempo dal 12/11/2005;
  - comunicazione datata 03/04/2006 esercizio attività a far tempo dal 29/11/2006;
  - comunicazione datata 03/08/2010 pervenuta il 07/09/2010 esercizio attività a far tempo dal 12/11/2010;
  - comunicazione datata 07/01/2014 pervenuta il 08/01/2014 cambio denominazione dal 02/01/2014;
2. In base alla suddetta iscrizione la ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 per i corrispondenti codici CER. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.
3. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
4. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - smaltimento acque di scarico;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
5. la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R3) è di:
  - 59,99 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 9.1.3 lettera a del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;

**Tabella n. 1 – Tipologie di recupero**

09.01	<b>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</b>						<b>R3,R13</b>	
09.01.3 lett. a	recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria						R3	
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>								
09.01.4 lett. a	manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04							
030199	rifiuti non specificati altrimenti							
150103	imballaggi in legno							
170201	legno							
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06							
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37							
<b>TOTALE</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>14999</b>	<b>14999</b>	<b>14999</b>	<b>14999</b>	

**originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005**

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. .... /163/2015 del .....

Reggio Emilia, li ..... Qualifica e firma .....

## Allegato 1

### Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera

I punti di prelievo: devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Si ricorda che i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

La sigla identificativa dei punti d'emissione deve essere visibilmente riportata sui rispettivi condotti.

Accessibilità dei punti di prelievo: l'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri.

Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve di mettere a disposizione degli operatori una postazione di lavoro con dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza; in particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Incertezza delle misurazioni: il valore dell'incertezza analitica deve essere esplicitato per tutti i parametri previsti in autorizzazione. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

### Metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera (misurazioni discontinue)

UNI 10169; UNI EN EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI EN 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969; UNI EN 15058; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO)
UNI 10169; UNI EN 13284-1	Determinazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853; UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385; ISTISAN 88/19; UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN/88/19; ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come COT (C < 20 mg/Nm <sup>3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come COT (C > 20 mg/Nm <sup>3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393; UNI 10246-1; UNI 9967; UNI 10246-2; UNI EN 14791; ISTISAN 98/2; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) e ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> ) come SO <sub>2</sub>
ISTISAN 98/2; UNI 9970; UNI 10878; UNI EN 14792; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) come NO <sub>2</sub>
ISTISAN 98/2;	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione ammine aromatiche
EPA TO-11A; NIOSH 2016	Determinazione della concentrazioni di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 304; OSHA 32; NIOSH 2546	Determinazione della concentrazioni di fenoli
UNICHIM 488; UNICHIM 429	Determinazione della concentrazioni di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazioni di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazioni di acido formico
OSHA 104; NIOSH 5020	Determinazione della concentrazioni di ftalati

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**